

DIRETTIVA 2010/46/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte A dell'allegato della presente direttiva.

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

Articolo 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

Articolo 3

Per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2011 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

- (1) Le direttive della Commissione 2003/90/CE ⁽³⁾ e 2003/91/CE ⁽⁴⁾ sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà le direttive prevedono che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

- (2) L'UCVV e l'UPOV hanno nel frattempo stabilito ulteriori linee direttrici per diverse altre specie ed hanno aggiornato quelle esistenti.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2011.

- (3) È pertanto opportuno modificare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11.

